

Delibera n. 142/2024

**Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/782, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione).**

L’Autorità, nella sua riunione del 24 ottobre 2024

**VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);

**VISTO** il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento) e, in particolare, l’articolo 18 (“*Rimborso e itinerari alternativi*”), paragrafi 1 e 5, e l’articolo 19 (“*Indennizzo*”), paragrafi 1 e 7;

**VISTO** l’articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*) e, in particolare, il comma 2;

**VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento e, in particolare, l’articolo 6-bis (“*Sanzioni in materia di tempistica di risposta ai reclami e alle domande di rimborso e indennizzo*”), ai sensi del quale “[i]n caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli (...) 18, paragrafo 5, 19, paragrafo 7, (...) del regolamento, il venditore di biglietti, il tour operator, l’impresa ferroviaria e il gestore della stazione sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro”;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, approvato con delibera

dell’Autorità n. 146/2023 del 28 settembre 2023 (di seguito: regolamento sanzionatorio), e in particolare gli articoli 2, comma 3, e 6, comma 3;

**VISTE**

le domande di indennizzo e di rimborso formulate nei confronti di Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia):

- (i) in data 25 marzo 2024, il signor [...omissis...] (di seguito: primo reclamante), in relazione al viaggio del 24 marzo 2024, da Bolzano a Roma Tiburtina, con orario programmato di partenza alle ore 15:12 e orario programmato di arrivo alle ore 19:59;
- (ii) in data 22 marzo 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito: secondo reclamante), in relazione al viaggio del 24 marzo 2024, da Bologna C.le a Milano C.le, con orario programmato di partenza alle ore 11:18 e orario programmato di arrivo alle ore 12:30;
- (iii) in data 2 gennaio 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito: terzo reclamante), in relazione al viaggio del 26 dicembre 2023, da Senigallia a Bari Centrale, con orario programmato di partenza alle ore 10:10 e orario programmato di arrivo alle ore 15: 05;
- (iv) in data 6 maggio 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito: quarto reclamante), in relazione al viaggio del 5 maggio 2024, da Venezia Santa Lucia a Bologna Centrale, con orario programmato di partenza alle ore 11:40 e orario programmato di arrivo alle ore 13:46;
- (v) in data 3 dicembre 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: quinto reclamante), in relazione al viaggio del 2 dicembre 2023, da Salerno a Roma Termini, con orario programmato di partenza alle ore 5:39 e orario programmato di arrivo alle ore 7:50;
- (vi) in data 5 maggio 2024, dalla signora [...omissis...] (di seguito: sesto reclamante), in relazione al viaggio del 5 maggio 2024, da Bologna C.le a Roma Termini, con orario programmato di partenza alle ore 17:12 e orario programmato di arrivo alle ore 19:35;
- (vii) in data 26 marzo 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito: settimo reclamante), in relazione al viaggio del 24 marzo 2024, da Pescara a Stazione per l’Alpago, con orario programmato di partenza alle ore 14:10 e orario programmato di arrivo alle ore 21:05;
- (viii) in data 2 dicembre 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: ottavo reclamante), in relazione al viaggio del 1 dicembre 2023, da Bologna C.le a Giulianova, con orario programmato di partenza alle ore 8:00 e orario programmato di arrivo alle ore 11:38;
- (ix) in data 24 marzo 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito: nono reclamante), in relazione al viaggio del 24 marzo 2024 da Roma Ostiense a Fiumicino Aeroporto, con orario programmato di partenza alle ore 8:17 e orario programmato di arrivo alle ore 8:48;
- (x) in data 7 dicembre 2023, dal signor [...omissis...] (di seguito: decimo

- reclamante), in relazione al viaggio del 7 dicembre 2023 da Roma Termini a Castelraimondo – Camerino, con orario programmato di partenza alle ore 15:22 e orario programmato di arrivo alle ore 19:15;
- (xi) in data 10 giugno 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito: undicesimo reclamante), in relazione al viaggio del 10 giugno 2024 da Savigliano a Milano Centrale con orario programmato di partenza alle ore 18:06 e orario programmato di arrivo alle ore 20:45;
- (xii) in data 16 giugno 2024, dal signor [...omissis...] (di seguito: dodicesimo reclamante), in relazione al viaggio del 16 giugno 2024 da Roma Termini a Bologna C.le, con orario programmato di partenza alle ore 13:50 e orario programmato di arrivo alle ore 15:53;

**VISTI**

i reclami di seconda istanza, pervenuti all’Autorità:

- dal primo reclamante (prot. ART 50408/2024 del 18 maggio 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 24 marzo 2024, ha rappresentato: *“Non ho ricevuto il rimborso dei biglietti a seguito della soppressione del treno e della richiesta di rimborso inoltrata a Trenitalia il 25 marzo 2024”* e ha allegato copia della richiesta di rimborso;
- dal secondo reclamante (prot. ART 56361/2024 del 8 giugno 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 26 dicembre 2023, ha rappresentato che: *“Il treno è stato cancellato e a distanza di 4 mesi non mi è stato emesso il rimborso nonostante molteplici e continui contatti e solleciti”* e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 22 marzo 2024;
- dal terzo reclamante (prot. ART 58481/2024 del 17 giugno 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 26 dicembre 2023, ha rappresentato che: *“Il treno IC 603 veniva cancellato ad Ancona. (...) Il 2/1 presentavo reclamo”* e ha allegato copia della conferma automatica di ricevimento del reclamo relativo alla richiesta di indennizzo da parte di Trenitalia del 2 gennaio 2024;
- dal quarto reclamante (prot. prot. ART 60814/2024 del 24 giugno 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 5 maggio 2024, ha rappresentato che: *“Il treno in oggetto è stato soppresso per sciopero. Ho presentato richiesta di rimborso (...) alla quale non c’è stato seguito”* e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 6 maggio 2024;
- dal quinto reclamante (prot. ART 61440/2024 del 25 giugno 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 2 dicembre 2023, ha rappresentato che il treno, partito da Napoli Centrale, è stato cancellato a Salerno e ha allegato copia della conferma automatica di ricevimento da parte di Trenitalia del reclamo, del 3 dicembre 2023, relativo, tra l’altro, alla richiesta di rimborso del prezzo del biglietto non utilizzato;
- dal sesto reclamante (prot. ART 62871/2024 del 1° luglio 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 5 maggio 2024, ha rappresentato: *“Mancata risposta da parte di Trenitalia SpA, dopo oltre 30 giorni*

- dall'inserimento del reclamo tramite web form” e ha allegato copia della conferma automatica di ricevimento da parte di Trenitalia, del reclamo, del 5 maggio 2024, relativo alla richiesta di rimborso del prezzo del biglietto;*
- *dal settimo reclamante (prot. ART 63392/2024 del 2 luglio 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 24 marzo 2024, ha rappresentato che il “treno è stato soppresso per sciopero ed il biglietto non è stato rimborsato” e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 26 marzo 2024;*
  - *dall’ottavo reclamante (prot. ART 63692/2024 del 3 luglio 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 1° dicembre 2023, ha rappresentato che: “Il treno è stato soppresso per sciopero generale (...). Ho richiesto per ben due volte il rimborso la prima volta in data 02 dicembre 2023 ma non ho avuto mai nessuna risposta” e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 2 dicembre 2023;*
  - *dal nono reclamante (prot. ART 64801/2024 del 5 luglio 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 24 marzo 2024, ha rappresentato che: “Il nostro treno delle 07:17 in arrivo alle 08:00 (...) è stato cancellato, così come il treno alternativo delle 07:47 in arrivo alle 08:18 (...). (...) Chiedo (...) il rimborso dell’importo totale di 24 euro (8 euro a biglietto)” e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 24 marzo 2024;*
  - *dal decimo reclamante (prot. ART 64938/2024 del 6 luglio 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 7 dicembre 2023, ha rappresentato che: “Il treno in partenza da Roma arriva con oltre 100 minuti di ritardo. Perdo la coincidenza per Castelraimondo Camerino. Il capotreno mi autorizza a prendere taxi per raggiungere la stazione in quanto assenti altri trasporti. Non mi viene rimborsata la spesa del trasporto alternativo (taxi), come da richiesta da me inserita il giorno stesso (7 dicembre 2023) (...) Ad oggi nessun rimborso della spesa del taxi” e ha allegato copia del reclamo del 7 dicembre 2023, contenente altresì la richiesta del rimborso per “i disservizi causati dall’utilizzo dei treni”;*
  - *dall’undicesimo reclamante (prot. ART 69336/2024 del 22 luglio 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 10 giugno 2024, ha rappresentato: “Segnalazione effettuata al vettore Trenitalia SpA in data 10/06/2024, mai ricevuto risposta e/o indennizzo per soppressione del treno 2039 da Torino Porta Susa (19:05) a Milano Centrale (20:45) del 10/06/2024” e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 10 giugno 2024;*
  - *dal dodicesimo reclamante (prot. ART 67954/2024 del 17 luglio 2024), il quale, in relazione all’indicato viaggio del 16 giugno 2024, ha rappresentato che: “Ho richiesto il rimborso del biglietto a seguito di cancellazione del treno a causa sciopero. Non ho ricevuto un riscontro nonostante siano passati più di 30 giorni dalla richiesta” e ha allegato copia della richiesta di rimborso del 16 giugno 2024;*

- VISTE** le note prott. 64474/2024 del 4 luglio 2024; 64481/2024 del 4 luglio 2024; 66820/2024 del 12 luglio 2024; 67698/2024 del 16 luglio 2024; 67699/2024 del 16 luglio 2024; 67705/2024 del 16 luglio 2024; 67701/2024 del 16 luglio 2024; 67704/2024 del 16 luglio 2024; 68014/2024 del 17 luglio 2024; 68064/2024 del 17 luglio 2024; 72525/2024 del 1° agosto 2024; 71817/2024 del 30 luglio 2024, con le quali gli Uffici dell’Autorità, in relazione, rispettivamente, ai citati reclami, hanno richiesto a Trenitalia di fornire una serie di informazioni, corredate della relativa documentazione, con riguardo a quanto lamentato dai reclamanti;
- VISTE** le rispettive note di riscontro di Trenitalia, prott. ART 70256/2024 del 24 luglio 2024; 70275/2024 del 24 luglio 2024; 72823/2024 del 2 agosto 2024; 73676/2024 del 6 agosto 2024; 73952/2024 del 6 agosto 2024; 73403/2024 del 5 agosto 2024; 73404/2024 del 5 agosto 2024; 73951/2024 del 6 agosto 2024; 73846/2024 del 6 agosto 2024; 74123/2024 del 7 agosto 2024; 74201/2024 del 7 agosto 2024; 78748/2024 del 27 agosto 2024;
- RILEVATO** che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del regolamento sanzionatorio, “[l]’Autorità esercita il potere sanzionatorio anche d’ufficio”, e che, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del medesimo regolamento “[i]l dirigente dell’Ufficio può aggregare i reclami ricevuti, per procedere ad una valutazione d’insieme e all’individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della (...) diffusione della condotta emergente dai singoli reclami”;
- ATTESO** che, ai sensi del citato articolo 18 del Regolamento “[q]ualora sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o in caso di perdita di coincidenza o di soppressione, che il ritardo all’arrivo alla destinazione finale prevista dal contratto di trasporto sarà di 60 minuti o più, l’impresa ferroviaria che presta il servizio oggetto del ritardo o della soppressione offre immediatamente al passeggero la scelta tra le seguenti opzioni e adotta le necessarie disposizioni: a) ottenere il rimborso integrale del biglietto, alle condizioni alle quali è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate e per la parte o le parti già effettuate, qualora il viaggio non risulti più utile ai fini del programma originario di viaggio del passeggero, oltre ad avere la possibilità, se del caso, di ritornare al punto di partenza iniziale non appena possibile” (paragrafo 1); “l’impresa ferroviaria può permettere, su richiesta del passeggero, che quest’ultimo concluda contratti con altri fornitori di servizi di trasporto in grado di consentirgli di raggiungere la destinazione finale in condizioni simili e, in tal caso, l’impresa ferroviaria rimborsa il passeggero per i costi sostenuti” (paragrafo 3): “[i] rimborsi di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 3 sono corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della domanda” (paragrafo 5);

**ATTESO**

che, ai sensi del citato articolo 19 del Regolamento: *“1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero ha diritto a un indennizzo da parte dell'impresa ferroviaria in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione finale indicati sul biglietto o sul biglietto cumulativo per il quale non gli è stato rimborsato il costo in conformità dell'articolo 18. L'indennizzo minimo in caso di ritardo è fissato come segue: a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti. (...) 7. L'indennizzo per il prezzo del biglietto è corrisposto entro un mese dalla presentazione della relativa domanda”*;

**CONSIDERATO**

che dalla documentazione agli atti emerge in particolare, secondo quanto rappresentato da Trenitalia stessa, relativamente ai reclami:

- del primo reclamante, che il treno interessato: *“Il giorno della partenza [...] è stato soppresso a causa di uno sciopero nazionale organizzato dalle maggiori Organizzazioni Sindacali del settore trasporti, e rivolto - tra gli altri - ai dipendenti del Gruppo FS Italiane”*. A seguito della richiesta di rimborso inoltrata dal reclamante il 25 marzo 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo in data 5 luglio 2024, riconoscendo il rimborso dei titoli di viaggio;
- del secondo reclamante, che il treno interessato: *“Il giorno della partenza il treno FR 8810 è stato soppresso a causa di uno sciopero nazionale organizzato dalle maggiori Organizzazioni Sindacali del settore trasporti, e rivolto - tra gli altri - ai dipendenti del Gruppo FS Italiane”*. A seguito della richiesta di rimborso inoltrata dal reclamante il 22 marzo 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo l'8 luglio 2024, riconoscendo il rimborso dei titoli di viaggio;
- del terzo reclamante, che il treno interessato: *“Il treno Intercity n. 603 (...) è stato soppresso nella tratta intermedia Ancona – Lecce per un problema tecnico al locomotore”*; a fronte del reclamo con richiesta di indennizzo per il ritardo presentato dal reclamante in data 2 gennaio 2024, il riscontro è stato fornito solo in data 19 luglio 2024, riconoscendo la corresponsione del medesimo;
- del quarto reclamante, che: *“Dalle ore 21:00 del 4 maggio alle ore 21:00 del 5 maggio è stato indetto uno sciopero nazionale del Gruppo FSI (...). Il treno RV n. 3973 veniva cancellato a causa dello sciopero”*. A seguito della richiesta di rimborso inoltrata dal reclamante il 6 maggio 2024, Trenitalia ha fornito riscontro solo il 22 luglio 2024, riconoscendo il rimborso dei titoli di viaggio;
- del quinto reclamante, che: *“Il giorno 02/12/2023, a causa di un guasto all'infrastruttura presso la località di Napoli Gianturco, il treno Frecciarossa 9490 è stato soppresso da Salerno a Napoli”*. Alla richiesta di rimborso del titolo di viaggio non utilizzato, inoltrata dal reclamante il 3 dicembre 2023, Trenitalia ha fornito riscontro solo il 23 luglio 2024, riconoscendo il

rimborso;

- del sesto reclamante, che: *“Per il giorno 05/05/2024 è stato indetto uno sciopero nazionale dalle maggiori Organizzazioni Sindacali del settore trasporti del personale Trenitalia”,* con conseguente soppressione del treno. A seguito del reclamo recante richiesta di rimborso presentato in data 5 maggio 2024, Trenitalia ha provveduto al medesimo solo in data 3 luglio 2024;
- del settimo reclamante, che: *“Per il giorno 24/03/2024 è stato indetto uno sciopero nazionale dalle maggiori Organizzazioni Sindacali del settore trasporti del personale Trenitalia (...) il FR 9426 è stato soppresso”.* A seguito della domanda di rimborso presentata dal reclamante in data 26 marzo 2024, Trenitalia ha provveduto al rimborso solo in data 17 luglio 2024;
- dell’ottavo reclamante, che: *“Dalle ore 21:00 del 30 novembre 2023 alle ore 21:00 del 1° dicembre 2023 è stato programmato uno sciopero nazionale del settore trasporti, che ha interessato il personale del Gruppo FS; conseguentemente, il treno Intercity n. 603 è stato soppresso nella tratta Bologna - Ancona e poi effettuato da Ancona a Lecce”.* A seguito della domanda di rimborso presentata dal reclamante in data 2 dicembre 2023, Trenitalia ha provveduto al rimborso solo in data 24 luglio 2024;
- del nono reclamante, che: *“Il treno regionale n. 20405 veniva (...) cancellato a causa dello sciopero”.* A seguito della domanda di rimborso presentata dal reclamante in data 24 marzo 2024 e al successivo reclamo del 12 giugno 2024 per sollecitarne la relativa erogazione, Trenitalia ha provveduto al rimborso solo in data 17 luglio 2024;
- del decimo reclamante, che: *“Il treno Intercity n. 540 (...) è partito da Roma Termini alle ore 16:45 con 83 minuti di ritardo sull’orario programmato per un guasto alla linea elettrica, verificatosi nell’impianto di Roma Prenestina, giungendo a Fabriano alle ore 19:29 con un maggior tempo di viaggio di 96 minuti. I passeggeri sono stati prontamente assistiti a bordo treno dal Personale di Accompagnamento che, nel caso di specie, ha autorizzato”* il reclamante *“a raggiungere la sua destinazione finale in taxi, il cui costo è stato successivamente rimborsato da Trenitalia, come di seguito indicato”.* *“A seguito del reclamo e della contestuale richiesta d’indennizzo”,* presentati dal reclamante in data 7 dicembre 2023, Trenitalia ha provveduto, solo in data 12 febbraio 2024, a corrispondere un indennizzo per ritardo all’arrivo superiore a 120 minuti, nonché, solo in data 22 luglio 2024, a riconoscere il rimborso delle spese del taxi;
- dell’undicesimo reclamante, che: *“Il treno Regionale Veloce n. 2039 del 10/06/2024 di Trenitalia tratta Torino Porta Susa (ore 19:05) – Milano Centrale (ore 20:45)”* veniva *“soppresso per l’intera tratta a causa di un guasto dell’infrastruttura ferroviaria nei pressi di Milano Lambrate”.* A

seguito della domanda di rimborso presentata dal reclamante in data 10 giugno 2024, Trenitalia ha provveduto al rimborso solo in data 2 agosto 2024;

- del dodicesimo reclamante, che: *“Il giorno della partenza il treno FR 9638 è stato soppresso a causa di uno sciopero nazionale del personale mobile di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord proclamato dalle maggiori Organizzazioni Sindacali del settore trasporti”*. A seguito della domanda di rimborso presentata dal reclamante in data 16 giugno 2024, Trenitalia ha provveduto al rimborso solo in data 30 luglio 2024;

**RILEVATO**

che, sulla base delle evidenze agli atti, Trenitalia risulta pertanto aver provveduto con un ritardo che:

- supera il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, al versamento dei rimborsi richiesti dal primo, secondo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo reclamante, dovuti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del Regolamento;
- supera il termine di un mese dalla presentazione della relativa domanda, al versamento dell’indennità richiesta dal terzo e decimo reclamante, dovuta ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento;

**RITENUTO**

che, relativamente al diritto a ottenere (i) entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il rimborso del prezzo del biglietto in caso di soppressione del servizio o di rinuncia al viaggio per ritardo all’arrivo alla destinazione finale, prevista dal contratto di trasporto, di 60 minuti o più, e (ii) entro un mese dalla presentazione della relativa domanda, l’indennizzo in caso di ritardo uguale o superiore a 60 minuti all’arrivo alla destinazione finale, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l’avvio d’ufficio di un procedimento, nei confronti di Trenitalia, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 6-bis del d.lgs. 70/2014, per violazione degli obblighi di cui agli articoli 18, paragrafo 5, e 19, paragrafo 7, del Regolamento, con riguardo, rispettivamente, a undici casi di domanda di rimborso e a due casi di domanda di indennizzo;

su proposta del Segretario generale

**DELIBERA**

1. l’avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento (UE) 782/2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario:



- 1.a) articolo 18, paragrafo 5;
- 1.b) articolo 19, paragrafo 7;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate:
  - 2.a) per la violazione di cui al punto 1.a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 6-bis del d.lgs. 70/2014, in relazione a undici casi;
  - 2.b) per la violazione di cui al punto 1.b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000,00 (mille/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 6-bis del d.lgs. 70/2014, in relazione a due casi;
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale dirigente dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, presentare proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare pari a euro 1.666,66 (millesessantasei/66) per ciascun caso – per un totale di euro 18.333,26 (diciottomilatrecentotrentatré/26) – per la sanzione di cui al punto 2.a), e per un ammontare di euro 1.666,66 (millesessantasei/66) per ciascun caso – per un totale di euro 3.333,32 (tremilatrecentotrentatré/32) per la sanzione di cui al punto 2.b), tramite versamento da effettuarsi con l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 142/2024";
8. i terzi interessati possono presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente delibera o, in mancanza di tale comunicazione, entro sessanta giorni dalla relativa pubblicazione sul sito web istituzionale; gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite sono tenuti a manifestare tale esigenza, a pena di decadenza, dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla

data di notifica della presente delibera;

10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC e comunicata ai reclamanti sigg.ri [...omissis...].

Torino, 24 ottobre 2024

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)